

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1322

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SARTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

Riordinamento di taluni ruoli dell'Aeronautica e istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

*Presentato il 26 gennaio 1980*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito disegno di legge riunisce in un unico provvedimento, secondo le indicazioni del Parlamento, le disposizioni contenute nel decreto-legge 2 luglio 1979, n. 257 — concernente norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'Aeronautica (eccettuate quelle riguardanti provvidenze economiche in favore del personale addetto ai servizi del controllo del traffico aereo, recepite nella legge 13 agosto 1979, n. 409) — e nel decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258 — relativo all'istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari situazioni di stato — decaduti a seguito della mancata conversione in legge.

I problemi che il mancato perfezionamento dei provvedimenti summenzionati

ha lasciato irrisolti rivestono, per altro, rilevante importanza per le Forze armate, in quanto le disfunzioni che potrebbero derivarne in delicati e complessi settori di attività e lo stato di estremo disagio morale e materiale connesso con le inaccettabili condizioni di « precariato » in cui versano numerosi ufficiali non sono compatibili con le esigenze operative, amministrative e tecnico-logistiche delle Forze armate.

Il testo del disegno di legge è pertanto suddiviso in due titoli, il primo dei quali attiene alle disarmonie esistenti nella situazione di avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica, specie in quella degli ufficiali del ruolo servizi.

I compiti degli ufficiali del ruolo servizi hanno assunto una rilevanza vitale per la Forza armata, sia per effetto della

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

continua espansione dei servizi operativi — connessi al controllo del traffico aereo e della difesa aerea, nonché alle esigenze derivanti dallo sviluppo delle telecomunicazioni, della catena dei rifornimenti e della difesa missilistica — sia in relazione all'introduzione delle nuove tecniche nei settori della ricerca operativa e dell'elaborazione elettronica dei dati statistici.

Sotto la spinta però del progressivo ed incalzante sviluppo delle suddette esigenze, in mancanza di un adeguato incremento degli organici dei ruoli del servizio permanente, si sono resi necessari consistenti reclutamenti e trattenimenti in servizio di personale di complemento.

Ma alla crescente evoluzione tecnologica e al conseguente perfezionamento dei mezzi e delle dottrine d'impiego, che richiede un sempre maggior numero di ufficiali altamente qualificati, non è ormai più possibile far fronte con un'elevata componente di detto personale, in quanto la breve durata del servizio di complemento non consente un adeguato periodo di preparazione e di utilizzazione nei delicati e complessi compiti del ruolo, i cui organici risalgono alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

D'altra parte, la situazione organica del ruolo è tale che un'ampia fascia di ufficiali potrebbe essere raggiunta dai limiti di età nel grado di capitano o pervenire al grado superiore con moltissimi anni di ritardo sul profilo teorico di carriera, eventi che determinerebbero situazioni di estremo disagio e di sperequazione nei confronti dei colleghi degli altri ruoli delle Forze armate.

Esigenze d'ordine perequativo rendono pertanto necessari interventi correttivi della carriera nei riguardi sia degli ufficiali del ruolo servizi sia degli ufficiali di altri ruoli dell'Aeronautica militare, quali il Genio aeronautico — ruoli assistenti tecnici e il Corpo di commissariato — ruolo amministrazione, che, pur non rivestendo esplicitamente la denominazione di « ruoli speciali », lo sono di fatto in quanto fiancheggiano i ruoli normali del GARI e del CCRC, esplicando funzioni assimilabili a

quelle degli analoghi ruoli speciali della Marina militare per i quali si provvede ad un riordinamento degli organici con legge 2 dicembre 1975, n. 626.

In effetti, stanno emergendo alcune situazioni di sperequazione riconducibili a quelle che avevano portato all'approvazione della legge citata, sperequazioni che potrebbero assumere livelli inaccettabili se non si provvedesse per tempo alla loro eliminazione attraverso adeguato intervento legislativo.

Va rilevato che attualmente gli ufficiali del Garat pervengono a valutazione per la promozione a scelta al grado di maggiore non prima di 23 anni di servizio, mentre gli ufficiali dei ruoli analoghi conseguono tale grado mediamente al 16° anno di servizio. Né molto diversa è la situazione degli ufficiali del ruolo « amministrazione » e del ruolo « naviganti speciale » i cui tassi di avanzamento risultano decisamente inferiori a quelli degli ufficiali degli analoghi ruoli delle altre Forze armate. Tutto ciò determina riflessi negativi sul morale degli interessati e sui reclutamenti, per le sfavorevoli progressioni di carriera.

Le norme contenute nel titolo secondo tendono invece a risolvere in ambito interforze il delicato e complesso problema degli ufficiali di complemento trattenuti a vario titolo, eliminando definitivamente situazioni di precariato non più accettabili sia nell'interesse dell'Amministrazione che del personale e prevedendo una più adeguata disciplina dell'avanzamento.

La situazione nella quale trovasi attualmente il personale in parola trae origine dai provvedimenti di trattenimento o richiamo in servizio adottati in passato per poter assolvere tempestivamente ed adeguatamente i compiti assegnati alle Forze armate. In tale quadro è da rilevare che le esigenze funzionali di ufficiali delle Forze armate vengono soddisfatte, in via principale, attingendo agli organici del quadro permanente, che — sebbene più volte modificati nel tempo — sono tuttora inadeguati all'assolvimento dei compiti istituzionali, ampliati negli anni senza il corrispondente necessario incremento degli

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tinuano a contenere le spese derivanti dalla corresponsione delle competenze spettanti ai predetti ufficiali;

uno stato di estremo disagio negli interessati, loro derivante dalla coscienza che alla precarietà del rapporto instaurato fa riscontro un'elevata professionalità connessa con l'assolvimento di compiti di notevole responsabilità e delicatezza, che impongono una serenità d'animo certamente non garantita dall'incertezza del domani.

Inoltre, gli indicati ufficiali sono stati tutti dichiarati idonei dalle competenti Commissioni ordinarie di avanzamento sulla base di comprovati titoli militari, morali e professionali, mentre i non idonei sono stati collocati in congedo.

In tale quadro devono essere sottolineate considerazioni d'ordine sociale scaturenti dalla constatazione del mancato o difficile assorbimento, da parte del mondo del lavoro, di giovani anche in possesso di qualificanti titoli di studio, circostanza questa che acuisce il fenomeno della disoccupazione giovanile.

Per quanto concerne l'avanzamento è attualmente previsto che l'ufficiale di complemento — sia o non in servizio — giudicato idoneo e iscritto in quadro, possa essere promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado, e di maggiore o di uguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Il meccanismo indicato non può però attivarsi che in presenza di prevedibili esigenze di mobilitazione, le quali sole, possono dar luogo alla formazione dei quadri di avanzamento.

Ne consegue che gli ufficiali in questione, pur essendo muniti di rapporto di impiego od essendo comunque in servizio per esigenze dell'Amministrazione, sono soggetti alle norme che disciplinano l'avanzamento del personale in congedo.

Ad essi, quindi, mal si attaglia il criterio delle esigenze di mobilitazione in quanto si trovano, per il loro impiego, al di fuori di esse e costituiscono in effetti un « ruolo di fatto », della cui realtà e funzione non può non tenersi conto.

Peraltro, il conferimento del rapporto di impiego a gran parte degli ufficiali interessati fa legittimamente sorgere nei destinatari aspettative, ormai non più disattendibili, per un'adeguata progressione di carriera pur nei limiti che le modalità di reclutamento e il permanere dello *status* di ufficiale di complemento comportano.

Le norme in titolo pertanto tendono a conseguire i seguenti importanti obiettivi:

il primo è quello di eliminare l'istituto della stabilizzazione in servizio, previsto dall'articolo 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 e che, in circa un quinquennio di applicazione, ha mostrato carenze e dato luogo ad inconvenienti e spequazioni;

il secondo è costituito dalla definizione della posizione di stato degli ufficiali di complemento esclusi dalla stabilizzazione in servizio e trattenuti in posizione precaria, nonché dalla sistemazione, in prospettiva, degli ufficiali che si trovino vincolati alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, ferma che il provvedimento abolisce sostituendola con un'altra di durata biennale, non rinnovabile, che, se da un lato risulta idonea a soddisfare esigenze di ufficiali subalterni limitate nel tempo, dall'altra fa sì che non si ingenerino negli interessati aspettative che una protratta permanenza in servizio fa naturalmente sorgere;

infine, come altro aspetto qualificante del provvedimento, sono individuate idonee modalità per l'avanzamento ai gradi superiori.

Detti obiettivi vengono raggiunti istituendo ruoli ad esaurimento, ordinati a « numeri chiusi », nei quali vanno a confluire gli ufficiali di complemento « stabilizzati » o vincolati in servizio con ferme di varia durata.

Nei predetti ruoli verrà immessa anche un'aliquota degli ufficiali vincolati alla ferma quinquennale istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme previste dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556 e 21

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

organici specie nei gradi di ufficiali inferiori e subalterni.

Ne consegue la necessità di disporre di aliquote sempre più consistenti di ufficiali di complemento che, ultimato il periodo di prima nomina, permangono in servizio per periodi sempre più lunghi al fine di acquisire, da un lato, la professionalità richiesta dai sempre più sofisticati mezzi utilizzati e, dall'altro, di essere impiegati per un periodo di tempo adeguato agli impegni sostenuti dall'Amministrazione per la relativa formazione professionale.

Per tali motivi sono stati previsti in un primo tempo vincoli pluriennali di ferma e permanenza in servizio, almeno fino al raggiungimento dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici e, successivamente, il conferimento del rapporto d'impiego tramite l'istituto della « stabilizzazione ».

Ciò in quanto le esigenze di ufficiali sono, al presente, pari alla somma degli organici del servizio permanente stabiliti per legge e della consistenza degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio a qualsiasi titolo.

Per effetto delle leggi che ne disciplinano il trattenimento o il richiamo in servizio, gli ufficiali di complemento attualmente in servizio si trovano nelle seguenti posizioni di stato:

a) ufficiali di complemento muniti di rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824;

b) ufficiali vincolati a ferma quinquennale di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371;

c) ufficiali trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b) della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Mentre i primi, per effetto del conseguito rapporto d'impiego, godono di una stabilità in servizio, le prospettive per gli ufficiali delle altre categorie sono quanto mai precarie.

Infatti per gli ufficiali vincolati a ferma quinquennale esiste la possibilità — per un limitatissimo numero di posti e solo per taluni ruoli — di accedere, previo concor-

so, ai ruoli normali e speciali del servizio permanente, ovvero essere stabilizzati in servizio solo, però, nel numero stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

Più grave è il problema per coloro che risultano trattenuti a titolo precario in virtù degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto per le note limitazioni di bilancio, più difficile si presenta la possibilità di garantire loro una stabile e definitiva sistemazione.

Nonostante la programmazione operata dalle Forze armate allo scopo di commisurare i trattenimenti in servizio alla possibilità di assicurare poi il rapporto di impiego al personale trattenuto, il numero delle « stabilizzazioni », in sede di legge di bilancio, ha sempre subito negli anni, considerevoli decurtazioni rispetto a quello proposto dalla Difesa all'atto della comunicazione dei dati per la formazione del relativo progetto di legge.

Ne è derivata, conseguentemente, la esclusione di un numero crescente di ufficiali dalla costituzione del rapporto d'impiego, ufficiali che avrebbero dovuto essere collocati immediatamente in congedo con il solo esiguo beneficio di un premio di congedamento, pari a lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

L'incomprimibilità delle esigenze derivanti dai compiti istituzionali delle Forze armate, per il soddisfacimento delle quali non sono sufficienti le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, non poteva permettere la perdita di personale già altamente qualificato ed utilizzato in delicati compiti durante il quinquennale servizio, del quale, per altro, buona parte spesa nella necessaria attività addestrativa con corrispondenti considerevoli oneri a carico del bilancio dello Stato. Si è quindi provveduto, annualmente, a trattenimenti e richiami in servizio avvalendosi del disposto degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, con due dannose conseguenze:

nessun decremento di onere da parte dello Stato i cui capitoli di bilancio con-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

febbraio 1963, n. 249, concernenti i piloti di complemento dell'aeronautica e della marina.

Per altro, le ferme di cui alle citate leggi non vengono abolite, attese le esigenze che tendono a soddisfare; però, al termine di esse, per gli ufficiali che le contraggono dopo l'entrata in vigore del provvedimento non si fa più luogo alla stabilizzazione in servizio. Ciò nella considerazione che l'alta specializzazione acquisita dagli interessati al termine della ferma farà sì che agevole risulti l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro i quali non volessero partecipare ai concorsi che vengono indetti per l'immissione nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica o in quello speciale del corpo di stato maggiore della Marina.

In relazione alle vacanze non colmabili che vengono a determinarsi negli istituiti ruoli ad esaurimento, è previsto che siano corrispondentemente alimentati i ruoli del servizio permanente, opportunamente ristrutturati.

Ciò nella considerazione che le esigenze consolidate delle Forze armate sono pari alla consistenza degli ufficiali attualmente in servizio a diversificato titolo.

Tale principio programmatico, la cui portata travalica quella del provvedimento, è volto a coordinare organicamente, in una visione proiettata nel futuro, la definizione dello stato e dell'avanzamento degli ufficiali di complemento in servizio da lunghi periodi di tempo, con gli studi in corso nell'ambito della Difesa, volti a riordinare tutti i ruoli degli ufficiali del servizio permanente e a revisionare, conseguentemente, la vigente legge 12 novembre 1955, n. 1137, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Infatti, in assenza di una visione globale in materia, vani sarebbero stati gli sforzi diretti a risolvere il problema degli ufficiali di complemento senza tener conto delle situazioni esistenti negli organici di quelli in servizio permanente, venendo a non essere considerati, in visione unitaria, i riflessi che ogni provvedimento posto in essere per una categoria ha sull'altra.

Sulla base degli esposti principi, con il provvedimento viene adottata una sistematica che, partendo da norme intese a definire le varie posizioni di stato, unificandole, giunge, attraverso un regime transitorio volto a assestare i nuovi ruoli, a dettare norme sull'avanzamento degli ufficiali iscritti nei ruoli medesimi.

In relazione a quanto sopra detto, il provvedimento nei singoli articoli contempla:

all'articolo 1, una più appropriata denominazione del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico i quali vengono appunto denominati ruoli speciali, in coerenza con le effettive funzioni svolte e in armonia con le denominazioni attribuite agli analoghi ruoli speciali della Marina militare;

all'articolo 2, la sostituzione del quadro II - ruolo naviganti speciale, del quadro III - ruolo servizi, del quadro VIII - ruolo assistenti tecnici e del quadro X - ruolo amministrazione della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, con quadri riportati in allegato A, B, C e D alla presente legge, i quali prevedono:

per il ruolo naviganti speciale: la riduzione dell'organico degli ufficiali subalterni di 61 unità e il corrispondente aumento negli altri gradi, con conseguente modifica del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore e da tenente colonnello a colonnello;

per il ruolo servizi: l'aumento di circa il 20 per cento dell'organico dei gradi sino a tenente colonnello e l'aumento del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore di 6 unità;

per il ruolo speciale del corpo del Genio aeronautico: la riduzione di 75 unità dell'organico relativo ai gradi di ufficiale inferiore e il corrispondente aumento negli altri gradi, con conseguente modifica del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore e da tenente

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te colonnello a colonnello e delle aliquote di valutazione per la promozione da capitano a maggiore e da tenente colonnello a colonnello;

per il ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: la riduzione di 3 unità nell'organico relativo ai gradi di ufficiale subalterno e il corrispondente aumento nell'organico del grado di maggiore nonché l'aumento delle promozioni annuali da tenente colonnello a colonnello da 1 ogni 2 anni, a 3 ogni 4 anni e l'aumento dell'aliquota di valutazione per la promozione da capitano a maggiore;

all'articolo 3, un aumento, per i primi due anni di applicazione della legge, del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore del ruolo naviganti speciale, in misura pari a 1,5 volte il corrispondente numero risultante del quadro II modificato dal precedente articolo 2.

Ciò allo scopo di colmare, in un ragionevole lasso di tempo, l'organico dei maggiori e di evitare che una consistente aliquota di ufficiali provenienti dai sottufficiali venga colpita dai limiti di età nel grado di capitano;

all'articolo 4, il raddoppio, per il primo anno di applicazione della legge, del numero delle promozioni da capitano a maggiore nel ruolo servizi, agli stessi scopi perseguiti con l'articolo precedente e per normalizzare le progressioni di carriera;

all'articolo 5, l'accantonamento della maggiore disponibilità di posti nell'organico dei quadri iniziali degli ufficiali del ruolo servizi per far fronte alla sistemazione degli ufficiali di complemento in servizio esclusi dalla stabilizzazione;

all'articolo 6, l'incremento del 50 per cento del numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, a partire dal primo anno di applicazione della legge sino alla completa copertura dei posti di organico del grado stesso, agli stessi scopi di cui ai precedenti articoli 3 e 4;

all'articolo 7, il raddoppio dell'aliquota di valutazione per gli anni 1980 e 1981 e del numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico per gli anni 1979, 1980 e 1981 per gli stessi motivi indicati negli articoli precedenti;

all'articolo 8, la permanenza minima di 3 anni nel grado di maggiore prima della valutazione al grado superiore sino alla completa copertura dei posti dell'organico del grado di tenente colonnello per tutti gli ufficiali dei ruoli di cui innanzi, al fine di consentire l'acquisizione di una adeguata esperienza prima della promozione al grado di tenente colonnello;

all'articolo 9, disposizioni circa la decorrenza delle norme relative all'incremento del numero delle promozioni, che viene fissata a partire dai quadri di avanzamento per l'anno 1979;

all'articolo 10, l'istituzione dei ruoli ad esaurimento, individuandone i destinatari e quantificandone la consistenza organica, e una disposizione programmatica intesa a graduare nel tempo l'ampliamento degli organici del servizio permanente in relazione alle vacanze che si formeranno nei ruoli ad esaurimento;

all'articolo 11, le modalità per la immissione nei ruoli ad esaurimento;

agli articoli 12 e 13, l'istituzione di ferme biennali cui possono vincolarsi gli ufficiali di complemento che adempiono agli obblighi di leva, fissandone il numero e stabilendo i premi di fine ferma spettanti agli interessati;

all'articolo 14, la facoltà del Ministro di indire concorsi straordinari ovvero di riservare nei concorsi ordinari nel servizio permanente posti per gli ufficiali già immessi nei ruoli ad esaurimento;

all'articolo 15, la riserva di posti negli organici dei dipendenti civili della Difesa, da mettere a concorso fra gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'articolo 16, il mantenimento del trattamento economico già goduto nella posizione di stato di provenienza agli ufficiali vincitori di concorsi straordinari ed ordinari nei ruoli del servizio permanente e in quelli dei dipendenti civili della Difesa;

all'articolo 17, l'estensione delle disposizioni della legge agli ufficiali piloti vincolati a ferme pluriennali;

all'articolo 18, la riserva, fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli del servizio permanente, per gli ufficiali vincolati alla ferma biennale istituita dalla legge.

Per coloro che non risultassero vincitori dei concorsi per il transito nei quadri permanenti ovvero vi partecipino e terminino senza demerito la ferma biennale contratta, sono previste riserve di posti, in tenue percentuale, nei concorsi per la nomina nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa;

all'articolo 19, norme sulla costituzione della posizione assicurativa obbligatoria per coloro che lasciano il servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;

all'articolo 20, la disciplina dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, seguendo gli stessi criteri previsti per gli ufficiali del servizio permanente; si prevede infatti che l'avanzamento abbia luogo ad anzianità per i tenenti ed i maggiori, ed a scelta per i capitani;

all'articolo 21, la denominazione, distinta per Forza armata, dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge;

agli articoli 22 e 23, i requisiti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, la determinazione delle aliquote di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione nonché le modalità per la valutazione dei tenenti e dei maggiori;

all'articolo 24, l'entità delle promozioni annuali al grado di maggiore, fissata nella misura del 40 per cento del numero degli ufficiali compresi nella aliquota di

valutazione e la decorrenza delle promozioni stesse, stabilite al 1° luglio dell'anno di validità del quadro.

L'iscrizione nei quadri di avanzamento avviene in ordine di ruolo;

all'articolo 25, gli effetti che conseguono alla rinuncia all'avanzamento che, in caso di accoglimento, produce la cessazione dal servizio e il collocamento del rinunciante nella riserva di complemento;

all'articolo 26, le conseguenze del giudizio di non idoneità nei vari gradi e quelle della mancata promozione dei capitani dopo la quarta valutazione aderendo, per quanto consentito, alla disciplina dettata in materia dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137;

all'articolo 27, l'estensione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti la promozione alla vigilia del raggiungimento dei limiti di età, dettate dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni;

all'articolo 28, il rinvio all'applicazione delle norme dettate in materia di avanzamento dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, qualora compatibili con la posizione giuridica acquisita dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento;

all'articolo 29, l'estensione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento e, ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussista rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, delle disposizioni che in atto prevedono l'assegnazione di alloggi esclusivamente per il personale militare in servizio permanente;

all'articolo 30, che le norme relative all'avanzamento previste nel titolo secondo si applichino con i quadri formati per l'anno 1980;

all'articolo 31, la clausola finanziaria per l'anno 1980 attinente all'onere connesso con l'attuazione dell'articolo 9 riguardante l'incremento delle promozioni a partire dai quadri di avanzamento per l'anno 1979.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## TITOLO I

## RIORDINAMENTO

## DI TALUNI RUOLI DELL'AERONAUTICA

## ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico ed il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni:

a) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

b) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

## ART. 2.

Il quadro II - ruolo naviganti speciale, il quadro III - ruolo servizi, il quadro VIII - ruolo assistenti tecnici e il quadro X - ruolo amministrazione della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti rispettivamente con quelli riportati in allegato A, B, C, D alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

## ART. 3.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale è stabilito, per i primi due anni di applicazione della presente legge, in misura pari a 1,5 volte il corrispondente numero indicato



nel quadro II della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

#### ART. 4.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore dell'Arma aeronautica - ruolo servizi è stabilito per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro III della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

#### ART. 5.

I posti recati in aumento all'organico dei tenenti e dei sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo servizi con il quadro III in allegato B e quelli che si renderanno disponibili nei predetti organici per effetto delle maggiori promozioni al grado di capitano nel primo anno di applicazione della presente legge sono accantonati per essere destinati, con uno o più concorsi, agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio a qualsiasi titolo ovvero vincolati a ferme pluriennali, secondo le disposizioni di cui al titolo secondo della presente legge, concernente la istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

#### ART. 6.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico è stabilito, fino alla completa copertura dei posti in organico del grado predetto, in misura pari a 1,5 volte il corrispondente numero indicato nel quadro VIII della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

## ART. 7.

Il numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico è stabilito per i primi tre anni di applicazione della presente legge in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri indicati nel quadro X della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dal precedente articolo 2.

Per i quadri di avanzamento relativi agli anni 1980 e 1981, è raddoppiato il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione.

## ART. 8.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello, stabiliti nei quadri II, III, VIII e X allegati alla presente legge, i maggiori dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, dei ruoli speciali del Corpo e del Genio aeronautico e del Corpo di commissariato, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di tre anni.

## ART. 9.

Le norme contenute nel presente titolo relative alle modificazioni degli organici e alle promozioni si applicano a partire dai quadri di avanzamento per l'anno 1979.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1979 del precedente comma si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo.

Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

## TITOLO II

## ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

## ART. 10.

Sono istituiti, rispettivamente per lo Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, già perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contemplici il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta;

b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dello articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonché dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo articolo 11, all'atto dell'ultimazione delle

ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

Per gli ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*), del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La consistenza complessiva dei ruoli di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

- a) Esercito: n. 3.250;
- b) Marina: n. 950;
- c) Aeronautica: n. 2.850.

Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico, ad eccezione di quelli dei ruoli ufficiali alimentati esclusivamente da sottufficiali, saranno ricoperti in relazione alle vacanze complessivamente esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Negli articoli che seguono le parole « tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti » devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I limiti di età per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono indicati nella tabella 1 di cui all'allegato E della presente legge.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e la anzianità posseduti.

## ART. 11.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 10 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e la anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 sono immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con anzianità di grado inferiore di un anno a quella posseduta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è conservato il grado posseduto alla predetta data. Le relative domande dovranno essere prodotte entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 10 che termineranno la ferma contratta o il quinto anno di trattenimento saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Detti ufficiali non potranno, in ogni caso, precedere in ruolo i pari grado immessi ai sensi e con le modalità indicate nel precedente secondo comma. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma contratta ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio senza soluzione di continuità.

Gli ufficiali di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti Commissioni ordinarie di avanzamento.

I criteri e le modalità per la formazione del giudizio, stabiliti con decreto del Ministro della difesa da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno riguardare le qualità morali e professionali degli interessati, il rendimento in servizio, i periodi trascorsi in comando ovvero negli incarichi specifici relativi all'Arma, Corpo, servizio o ruolo di appartenenza.

Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo e per essi non potrà adottarsi alcun provvedimento di ulteriore trattenimento in servizio, salvo che per rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita o alle chiamate per speciali esigenze o per frequentare corsi di addestramento.

## ART. 12.

Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità morali, militari e professionali.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalle ferme per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisitato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.

Tale numero è determinato, per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1979, come segue:

- a) Esercito . . . . . n. 200
- b) Marina . . . . . n. 35
- c) Aeronautica . . . . . n. 60

## ART. 13.

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

Agli ufficiali di complemento di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, è corrisposto un premio di lire 500.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata. La frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

## ART. 14.

Il Ministro della difesa, in relazione alle particolari esigenze di ciascuna forza armata, ha facoltà di bandire concorsi straordinari riservati agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento per la nomina ai gradi di tenente e sottotenente e corrispondenti in servizio permanente.

Per i vincitori si farà luogo a rideeterminazione di anzianità, fermo restando che questa non potrà essere superiore a quella del parigrado del ruolo del servizio permanente avente pari anzianità di servizio da ufficiale comunque prestato.

Il Ministro della difesa può altresì riservare agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento posti nei concorsi ordinari per la



nomina a sottotenente o grado corrispondente in servizio permanente.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere banditi per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i servizi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

In relazione alle particolari esigenze di ciascuna forza armata, il Ministro della difesa può avvalersi di entrambe le forme di immissione in servizio permanente indicate nei precedenti commi primo e terzo.

I concorsi straordinari possono essere banditi nei limiti dei posti vacanti nei gradi di ufficiale inferiore dei singoli ruoli e secondo le modalità, le discipline ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti di età.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari con riserva di posti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, si prescinde dai limiti di età e dal grado rivestito. La riserva dei posti non può superare, per ciascun ruolo, il 20 per cento di quelli messi a concorso.

I posti riservati non ricoperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

#### ART. 15.

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi riservati agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della difesa.

Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti massimi di età. È richiesto il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione ai concorsi ordinari.

Per le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi precedenti si ap-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

## ART. 16.

Agli ufficiali di complemento che a seguito dei concorsi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo o che sono immessi nei ruoli degli impiegati civili dall'Amministrazione della difesa non può essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento.

Agli ufficiali di complemento che essendo risultati vincitori dei concorsi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge siano nominati in ruolo non è corrisposto alcun premio di congedamento.

## ART. 17.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 13, 14 e 16 si applicano anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

## ART. 18.

Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 12 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli elencati nel quarto comma dell'articolo 14.

I posti riservati non coperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che ultimano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 12 sono riservati il 20 per cento dei posti messi a concorso per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile della difesa.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 10 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

## ART. 19.

Per gli ufficiali di cui al presente titolo II che cessino dal servizio senza aver acquistato diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

## ART. 20.

Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge, non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. L'avanzamento ha luogo secondo i criteri e le modalità indicati dalla presente legge.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'ultimo comma del presente articolo, che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

L'avanzamento degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 21 ha luogo:

- a) ad anzianità per i tenenti e maggiori;
- b) a scelta per i capitani.

Gli ufficiali di cui al precedente comma per essere valutati per l'avanzamento ad anzianità o a scelta devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa.

## ART. 21.

I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:

*a)* per l'esercito:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnici;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

*b)* per la marina:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

6) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

7) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

*c)* per l'aeronautica:

1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici, di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

ART. 22.

Gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge, per essere valutati per l'avanzamento, debbono, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco stabiliti dalla tabella 2 di cui all'allegato E della presente legge. Nei casi in cui tali periodi non siano stati svolti in tutto o in parte, per i motivi indicati nell'articolo 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano le norme previste nell'articolo stesso.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I periodi di comando o di servizio indicati nella predetta tabella 2 per il ruolo ad esaurimento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono richiesti anche ai pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle suddette Armi dell'esercito, per i quali sono validi i periodi stessi eventualmente compiuti in precedenza nelle categorie del complemento. Per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, i periodi di comando o di servizio sono ridotti alla metà.

I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti:

a) per gli ufficiali da includere nelle aliquote di valutazione da formare sino al 31 ottobre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) per gli ufficiali che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto o compiano il 45° anno di età.

## ART. 23.

Agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per la promozione al grado di maggiore, comprendovi tutti i capitani già valutati per non più di tre volte che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento e quelli non valutati che maturino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità di servizio da ufficiale effettivamente prestato prevista dalla tabella 2 di cui all'allegato E della presente legge. Negli anni 1980 e 1981, la valutazione per l'avanzamento a maggiore può essere effettuata, se più favorevole rispetto alle norme indicate nel presente comma, al compimento dell'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano.

I tenenti ed i maggiori sono valutati per l'avanzamento l'anno precedente il compimento della permanenza nel grado o dell'anzianità di servizio prevista nella tabella 2 di cui all'allegato E della presente legge e sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di determinazione dell'anzianità, previste dall'articolo 11.

Il giudizio sull'avanzamento a scelta dei capitani e su quello di anzianità dei maggiori è espresso dalle competenti commissioni ordinarie di avanzamento.

Il giudizio sull'avanzamento dei tenenti è espresso:

a) per l'Esercito dai superiori gerarchici;

b) per la Marina e per l'Aeronautica, dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

## ART. 24.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla presente legge è fissato in misura pari al 40 per cento dei capitani compresi nell'aliquota di valutazione.

La frazione uguale o superiore a un mezzo, eventualmente risultante dal calcolo della percentuale di cui al precedente comma, è arrotondata per eccesso; la frazione inferiore a un mezzo è conteggiata in aggiunta al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo.

L'iscrizione in quadro di avanzamento avviene in ordine di ruolo e la promozione decorre dal 1° luglio dell'anno di validità del quadro.

## ART. 25.

L'ufficiale che sia in condizioni di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia cessa dal servizio ed è collocato nella riserva di complemento.

## ART. 26.

I tenenti dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali cessano dal servizio e

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono collocati nella riserva di complemento.

I capitani dei ruoli ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I capitani dei ruoli ad esaurimento valutati quattro volte e non iscritti in quadro non sono più valutati e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I maggiori dei ruoli ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio per quattro anni a partire dalla data sotto la quale sono stati giudicati non idonei, a meno che non vengano raggiunti prima dai limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

## ART. 27.

Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

## ART. 28.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

## ART. 29.

Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussista rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.



## ART. 30.

Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo secondo della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1980.

## ART. 31.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 83 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anzidetto anno finanziario al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 45 milioni l'accantonamento destinato alle modificazioni dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (genio aeronautico), e per lire 38 milioni, quota parte dell'accantonamento destinato alla costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO A

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Colonnello . . . . .	—	—	8	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore	77	2 o 3 (b)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . . . .	Anzianità	—	63	—	—
Capitano . . . . .	Scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	240	14	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . . . .	Anzianità	2 anni in reparti di volo	127	—	—
Sottotenente . . . . .	Anzianità	—	—	—	—

## II. - RUOLO NAVIGANTE SPECIALE.

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.  
 (b) Due il primo anno, tre il secondo anno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
III. - RUOLO SERVIZI.					
Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	Scelta	—	2	1 ogni 4 anni (b)	Tutti
Colonnello . . . . .	Scelta	—	32	1 ogni 2 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	Aver prestato un anno di servizio anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o di deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente	220	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Maggiore . . . . .	Scelta	—	150	—	—
Capitano . . . . .	Anzianità	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale e di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico	504	30	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione <sup>(a)</sup>
1	2	3	4	5	6
Tenente . . . . .	Anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	384	—	—
Sottotenente . . . . .	Anzianità	—	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO C

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Colonnello . . . . .	—	—	9	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	—	117	2 o 3 (b)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . . . .	Anzianità	—	99	—	—
Capitano . . . . .	Scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami	369	18	1/16 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . . . .	Anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	196	—	—
Sottotenente . . . . .	Anzianità	—	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Due il primo anno, tre il secondo anno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO D

Segue: TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Colonnello . . . . .	—	—	3	—	—
Tenente colonnello . . . . .	Scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	3 ogni 4 anni (b)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore . . . . .	Anzianità	—	28	—	—
Capitano . . . . .	Scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	88	5	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . . . .	Anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	42	—	—
Sottotenente . . . . .	Anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni. Una promozione in ciascuno dei primi tre anni, nessuna il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO E

## TABELLA 1.

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E IL TRANSITO NELLA RISERVA DI COMPLEMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

FORZA ARMATA - RUOLI	Subalterni	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
<b>ESERCITO</b>				
Arma dei carabinieri . . . . .	50	56	57	58
Varie Armi . . . . .	48	50	54	56
Servizi . . . . .	50	56	58	59
<b>MARINA</b>				
Corpo di stato maggiore . . . . .	45	47	52	55
Corpi del genio e delle armi navali . . .	48	52	54	57
Corpi sanitario (ruoli medici e farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto . . . . .	50	54	58	59
<b>AERONAUTICA</b>				
Arma aeronautica, ruolo naviganti . . . .	45	47	51	54
Arma aeronautica, ruolo servizi . . . . .	50	56	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruoli inge- gnieri, chimici, geofisici, Corpo di com- missariato - ruolo commissariato, Corpo sanitario . . . . .	50	54	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruolo spe- ciale, Corpo di commissariato - ruolo speciale . . . . .	50	56	58	59



VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO E

TABELLA N. 2.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

QUADRO I - ESERCITO

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Arma dei carabinieri:</i>			
Maggiore . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	21 anni di servizio	2 anni di comando di compagnia o di squadrone o di comando equipollente (a)
Tenente . . . . .	anzianità	8 anni di grado	3 anni di comando di tenenza o plotone o comando equipollente compiuti anche nel grado di sottotenente (a)
<i>Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio:</i>			
Maggiore . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	21 anni di servizio	2 anni di comando di compagnia, di squadrone o di batteria o comando equipollente (a) (b)
Tenente . . . . .	anzianità	8 anni di grado	3 anni di comando di plotone, di sezione o comando equipollente compiuti anche nel grado di sottotenente (a) (b)

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO E

Segue: TABELLA N. 2.

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
Servizio sanitario (Ufficiali medici e Ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (Ufficiali commissari), veterinario e servizi tecnici:			
Maggiore . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	18 anni di servizio	4 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali inferiori del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o di grandi unità
Tenente . . . . .	anzianità	6 anni di grado	3 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità
Servizio automobilistico, di commissariato (Ufficiali di sussistenza) e di amministrazione:			
Maggiore . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	21 anni di servizio	4 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti a capitani del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o nell'ambito di grandi unità
Tenente . . . . .	anzianità	8 anni di grado	3 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità

(a) Sostituibili, in tutto o in parte, con un periodo doppio di servizio comunque svolto in unità di livello ordinativo non superiore al reggimento.

(b) Per gli ufficiali dell'arma del genio la permanenza presso una Direzione lavori è considerata valida per il computo degli anni di servizio richiesti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO E

Segue: TABELLA N. 2.

QUADRO II — MARINA

1	2	3	4
RUOLI - GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Corpo di stato maggiore:</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	3 anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	3 anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo del genio navale:</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	2 anni di imbarco. È considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo delle armi navali:</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	1 anno di imbarco. È considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO E

Segue: TABELLA N. 2.

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Corpo sanitario (ruolo medici):</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	18 mesi di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nei gradi di sottotenente di vascello e di guardiamarina
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	—
<i>Corpo sanitario (ruolo farmacisti):</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	—
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	—
<i>Corpo di commissariato:</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	1 anno di imbarco
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo delle capitanerie di porto:</i>			
Capitano di corvetta . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Tenente di vascello . . . . .	scelta	21 anni di servizio	3 anni di servizio in una capitaneria di porto
S. Tenente di vascello . . . . .	anzianità	8 anni di grado	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO E

Segue: TABELLA N. 2.

## QUADRO III — AERONAUTICA

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Arma aeronautica - ruolo naviganti:</i>			
Maggiore . . . . .	anzianità	6 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	16 anni di servizio	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo
Tenente . . . . .	anzianità	5 anni di grado	2 anni in reparti di volo
<i>Arma aeronautica - ruolo servizi:</i>			
Maggiore . . . . .	anzianità	7 anni di grado	—
Capitano . . . . .	scelta	21 anni di servizio	—
Tenente . . . . .	anzianità	8 anni di grado	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO E

Segue: TABELLA N. 2.

1	2	3	4
RUOLI - GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<p>Corpo del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici</p> <p>Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, Corpo sanitario aeronautico:</p> <p>Maggiore . . . . .</p> <p>Capitano . . . . .</p> <p>Tenente . . . . .</p>	<p>anzianità</p> <p>scelta</p> <p>anzianità</p>	<p>7 anni di grado</p> <p>18 anni di servizio</p> <p>6 anni di grado</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
<p>Corpo del genio aeronautico - ruolo speciale:</p> <p>Maggiore . . . . .</p> <p>Capitano . . . . .</p> <p>Tenente . . . . .</p>	<p>anzianità</p> <p>scelta</p> <p>anzianità</p>	<p>7 anni di grado</p> <p>21 anni di servizio</p> <p>8 anni di grado</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
<p>Corpo di commissariato aeronautico - ruolo speciale:</p> <p>Maggiore . . . . .</p> <p>Capitano . . . . .</p> <p>Tenente . . . . .</p>	<p>anzianità</p> <p>scelta</p> <p>anzianità</p>	<p>7 anni di grado</p> <p>21 anni di servizio</p> <p>8 anni di grado</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>